

OGGETTO: modifica ed integrazione del DCA n. U00309 del 04.07.2013 relativo al presidio sanitario denominato "Centro di riabilitazione Villaggio Eugenio Litta" sito in via Anagnina Nuova,13 Grottaferrata (RM), nel comprensorio della Asl Roma 6, gestito dalla Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi, (P.IVA 00999531007) sede legale in Largo Ottorino Respighi, n. 6, Roma.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66;
- la Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro";
- l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22.02.2017 recante: Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.2015, n. 721 concernente: “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B
- l’atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 05 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale “Salute e Politiche sociali”;
- l’atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell’Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell’ Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;
- la Delibera di Giunta regionale n. 837 del 11/12/2017 recante: “Attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche sociali”;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”,
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e smi
- il DPCM 29.11.2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- L’Intesa Stato-Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016;
- L.R. 16 giugno 1994, n. 18 e smi
- L.R. 23 gennaio 2006, n. 2 e smi
- La Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.

VISTI per quanto riguarda le norme di settore:

- DPCA n. U00039 del 20 marzo 2012; concernente: “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- DPCA n. 431 del 24.12.2012 recante “La Valutazione multidisciplinare per le persone non autosufficienti anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensione e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”;
- DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011;

- DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: *"Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale"*;
- Decreto dirigenziale n. G04762/12.04.2017 di definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Decreto dirigenziale n. G10895/01.08.2017 di differimento dell'entrata in vigore delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale

VISTO il DPCA n. U00309 del 04.07.2013 che ha disposto per il presidio sanitario denominato "Centro di riabilitazione Villaggio Eugenio Litta" sito in via Anagnina Nuova, 13 Grottaferrata (RM), gestito dalla Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi, (P.IVA 00999531007) sede legale in Largo Ottorino Respighi, n. 6, Roma, quanto di seguito si riporta:

Autorizzazione

- *Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità (100 trattamenti ambulatoriali giornalieri di mantenimento, 20 trattamenti domiciliari giornalieri di mantenimento, 5 trattamenti giornalieri di gruppo di mantenimento)*
- *Riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (45 p.l. di tipo estensivo)*
- *Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (90 p.l. semiresidenziali di cui 45 di tipo estensivo e 45 di mantenimento);*

Accreditamento

- *Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità (100 trattamenti ambulatoriali giornalieri di mantenimento, 20 trattamenti domiciliari giornalieri di mantenimento, 5 trattamenti giornalieri di gruppo di mantenimento)*
- *Riabilitazione in regime residenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (45 p.l. di tipo estensivo)*
- *Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (95 p.l. semiresidenziali di cui 45 di tipo estensivo e 50 di mantenimento);*

PREMESSO che

a) con nota 36/2015/DG del 10.02.2015 (assunta al prot. m. 86788/11/16 del 17.02.2015) la struttura assume di occuparsi in via esclusiva di pazienti non residenziali in età evolutiva di tipo estensivo e, pertanto, chiede la rettifica del decreto per la parte relativa all'accREDITAMENTO istituzionale, come di seguito riportato:

- *Riabilitazione in regime ambulatoriale per persone con disabilità (110 trattamenti ambulatoriali giornalieri di tipo estensivo, 15 trattamenti giornalieri di mantenimento)*

b) con nota prot. n.132598/10.3.2015 poiché era emersa una differenza tra posti semiresidenziali autorizzati (n.90) e quelli accreditati (n. 95), l'Amministrazione aveva chiesto alla Asl la verifica dei requisiti previsti dal DCA 90/2010 per gli ulteriori n. 5 posti semiresidenziali al fine di uniformare il numero dei trattamenti autorizzati in regime semiresidenziale a quelli accreditati e di rettificare il provvedimento in oggetto;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

c) con successiva nota assunta al prot. n. 445128 del 06.09.2017 la Provincia ha chiesto la rettifica delle modalità di erogazione dei trattamenti in regime non residenziale;

d) con nota prot. n. 469363 del 20.09.2017, l'Amministrazione,

- ✓ ha avviato il procedimento ex art. 7 della L.241/1990 di riconduzione dei posti semiresidenziali accreditati nell'ambito di quanto autorizzato con il DPCA n. 309/2013, in assenza di riscontro da parte della Asl alla sopracitata nota regionale;
- ✓ per quanto riguarda l'istanza di rettifica delle modalità di erogazione dei trattamenti in regime non residenziale, in assenza di diversi rilievi evidenziati dall'Azienda Asl in ordine all'effettiva attività riabilitativa posta in essere, che facciano leva sul trattamento effettivamente erogato in favore degli attuali pazienti in carico, ha respinto l'istanza;
- ✓ ha specificato che con l'adozione del DPCA n. 434/2012 relativo ai requisiti minimi delle strutture riabilitative per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale nonché del DPCA n.159/2016 e Decreto dirigenziale n. G04762 del 12.04.2017 relativo alla definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale e del successivo n. G10895/01.08.2017 viene meno - per il regime non residenziale (ambulatoriale e domiciliare) - la distinzione delle modalità di erogazione dei trattamenti (estensiva e mantenimento).

e) con nota assunta al prot. n. 483475/27.09.2017 la Provincia Romana Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi ha preso atto che per il regime non residenziale è venuta meno, anche ai fini della definizione delle tariffe la distinzione delle modalità di erogazione dei trattamenti ed ha altresì rappresentato che le conclusioni in merito ai posti semiresidenziali sono errate, atteso che l'effettiva attività svolta dalla struttura sanitaria è nota sia all'Amministrazione regionale che alla Asl competente per territorio

f) con nota prot. n. U0608545 del 29.11.2017 l'Amministrazione ha chiesto alla Asl di verificare la rispondenza del numero dei posti semiresidenziali autorizzati ed accreditati, al fine di valutare l'ammissibilità della richiesta di rettifica.

PRESO ATTO della nota prot. 568208/12.12.2017 con la quale la Asl Roma 6 ha comunicato, in merito alla struttura sanitaria denominata "Centro di riabilitazione Villaggio Eugenio Litta" di Grottaferrata, che "*.... i posti letto semiresidenziali in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi al 2013 sono i seguenti:*

- *n. 95 posti letto semiresidenziali, di cui 45 di tipo estensivo e n. 50 di mantenimento"*

VISTA la nota prot. n. 30369/19.01.2018 con la quale l'Amministrazione ha accolto la richiesta di rettifica dei posti semiresidenziali in regime di autorizzazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno prendere atto della citata nota aziendale e, di conseguenza, modificare ed integrare il DPCA n.309/2013 nella parte relativa ai posti semiresidenziali in regime autorizzativo che corrispondono a n. 95;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento di

- 1) prendere atto della citata nota aziendale e modificare ed integrare il DPCA n.309/2013 relativo al presidio sanitario denominato "Centro di riabilitazione Villaggio Eugenio Litta"

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

di Grottaferrata nella parte relativa ai posti semiresidenziali in regime autorizzativo che corrispondono a n. 95.

- 2) Il presidio sanitario, pertanto, risulta autorizzato ed accreditato per il regime semiresidenziale, come di seguito si riporta

Autorizzazione

Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (n. 95 posti semiresidenziali);

Accreditamento

Riabilitazione in regime semiresidenziale per persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (95 p.l. semiresidenziali di cui 45 di tipo estensivo e 50 di mantenimento);

- 3) Resta fermo tutto quanto previsto dal DPCA n. U00309/2013 non espressamente modificato.
- 4) l'Azienda Sanitaria Locale Roma 6, competente per territorio, ai sensi dell'art. 15 del R.R. 2/2007, accerta in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003.
- 5) Il presente provvedimento è notificato alla Provincia Romana Ordine Chierici Regolari Ministri degli Infermi, (P.IVA 00999531007) sede legale in Largo Ottorino Respighi, n. 6, Roma nonché alla Asl Roma 6.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

